



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONVENZIONE

PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DIRETTO NELL'AMBITO DEI PERCORSI PREVISTI
DAL D.P.C.M. 4 AGOSTO 2023

(art. 4, secondo comma, del decreto 25/03/1998, n. 142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Artt. 10-11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023)

TRA

L'Università dell'Aquila, di seguito denominata "soggetto promotore", con sede in Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita, 2- 67100 L'Aquila cod. fisc. 01021630668 rappresentata dal Rettore, Prof. Edoardo Alesse, nato a Leonessa (RI) il 17/02/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

L'Istituto scolastico _____,
Codice meccanografico _____ con
sede in _____,
recapito telefonico _____,
email _____ nel
seguito denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal/dalla Prof/ssa
Dott/ssa _____,
dirigente scolastico, nat_ a _____ il _____
domiciliato per la sua carica presso l'Istituto;

VISTI

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto "*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.*";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante il "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 giugno 2022, n. 79,- recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis”;

- il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, recante “*Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*”;

- il decreto 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste dal D.P.R. n. 19/2016;

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE), n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e, in particolare, gli obiettivi specifici della Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 - *Riforma del sistema di reclutamento dei docenti*;

- l’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente “*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*”, e, in particolare, il comma I, lettera d), che ha introdotto l'articolo 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante “*Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 relativi allo svolgimento delle attività di tirocinio;

PREMESSO

- che il sistema formativo accademico e scolastico convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo, al fine di migliorare la qualità dei processi di formazione iniziale per l’accesso in ruolo dei docenti della scuola secondaria di I e di II grado;

- che la collaborazione tra l’Università e l’Istituto costituisce occasione di sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa;

- che a tale scopo il rapporto tra gli Enti predetti si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo;

- che l’Istituto è accreditato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la regione _____ e dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.C.M. 4 agosto 2023;

- che rispetto all’esperienza di tirocinio è prevista, con l’affiancamento del tutor e con riferimento all’art. 11 del decreto del Ministro dell’Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, la compilazione e la discussione di un E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe;

- Che per Tutor dei tirocinanti si intende il personale docente di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, con relative competenze e responsabilità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai percorsi di formazione iniziale dei docenti istituiti presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

L'Istituto e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di qualificare la formazione iniziale degli insegnanti con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete secondo gli standard professionali di cui all'allegato A del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

ART. 2

FINALITÀ E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un **Progetto formativo e di orientamento (All. 1)**, contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
- c. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d. le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

4. Al termine delle attività di tirocinio, il soggetto ospitante rilascerà al tirocinante apposito attestato in conformità all'**All. 2**.

ART. 3

PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dell'ente ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
 - registrare la presenza attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.
- Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni.

ART. 4

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari a €150.00 al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

ART. 5

ADEMPIMENTI INFORMATIVI

Il Soggetto Ospitante, in base a quanto stabilito dal Decr. Inter. del 30/10/2007, è "soggetto obbligato" alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell'attivazione del tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

Il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

ART. 6

ATTESTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

ART. 7

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università degli Studi dell'Aquila.

ART. 8

PRIVACY E DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) La finalità del trattamento dei dati personali è la gestione dei rapporti per tirocini in relazione alla convenzione.
- b) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- c) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.
- d) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- e) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- f) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- g) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).

h) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.

ART. 9

NORME FINALI

La presente Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra parte a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC con un preavviso di almeno tre mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione per inadempimento del presente Accordo è il Tribunale dell'Aquila.

ART. 11

ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione, redatta in un unico originale informatico, è firmata digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, del Decreto Legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.

La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72; è soggetta a registrazione, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.

L'imposta è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014 – Autorizzazione Ministero delle Finanze Direzione Regionale per l'Abruzzo n. 4320 del 29/05/2000. Le eventuali ulteriori spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

(Luogo) _____ (Data) _____

Per l'Istituto Scolastico

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
